

DALLA LEGGE ALLA PSICANALISI

Vicende recenti degli analisti italiani

Mauro Santacatterina

Questo articolo, scritto nel 1995, nel pieno fermento della ripresa del dibattito sulla *Laienanalyse* promosso da SpazioZero/Movimento per una psicanalisi laica, è stato pubblicato sul n. 3 della rivista "Scibbolet", Shakespeare and Company, Milano 1996.

Non voglio che i membri si adeguino alle mie idee, ma sosterrò la mia posizione in privato, in pubblico e davanti ai tribunali senza limitazioni, anche se dovessi rimanere da solo. [...] La battaglia per l'analisi dei laici deve essere combattuta fino in fondo una volta o l'altra. Meglio ora che più tardi. Finché vivrò, mi opporrò al fatto che la psicanalisi venga inghiottita dalla medicina.

Sigmund Freud Lettera a Paul Federn del 27 marzo 1926

La legge 56 del 1989

Il 18 febbraio del 1989 il Parlamento italiano ha approvato la legge n. 56 – detta anche legge Ossicini, dal nome del Senatore che ne fu il promotore – sull'ordinamento della professione di psicologo. Oggi, dopo che anche le ultime norme transitorie previste in sede di prima applicazione sono decadute, potrà esercitare come psicologo solo chi abbia conseguito la laurea specifica, effettuato il tirocinio pratico, ottenuto l'abilitazione mediante l'esame di Stato e, infine, si sia iscritto all'albo professionale. L'articolo 3 del provvedimento ha regolato anche l'attività psicoterapeutica, il cui esercizio

è subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia [...] presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti¹.

Lungamente atteso e da più parti invocato a gran voce, questo atto legislativo ha sanzionato l'uscita dalla fase sperimentale dei corsi di laurea in psicologia istituiti negli anni settanta e solo re-

¹ Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 24 febbraio 1989, p. 5.

centemente trasformati in facoltà indipendenti. D'altra parte la figura dello psicologo ha trovato ampio spazio in molti comparti delle attività secondarie e terziarie; e la psicoterapia è divenuta un oggetto abituale di consumo, regolato da un solido mercato. Pertanto, era ovvio che gli operatori del settore premessero per il riconoscimento della loro categoria, come altrettanto ovvio era che lo Stato avrebbe finito per concederlo. Le polemiche che hanno preceduto e accompagnato la pubblicazione definitiva del testo di legge, tuttavia, sono state molto aspre. Come si è potuto – tanto per fare un esempio – considerare la psicoterapia una specialità a sé stante, equiparata alla dermatologia o alla radiologia? Pier Francesco Galli, in un suo celebre intervento sul *Giornale italiano di psicologia*, ha dimostrato che ciò contrasta con le acquisizioni più elementari della psicologia e psichiatria moderne. Infatti,

la psicoterapia non è una modalità di intervento specialistico che si esaurisce in un rapporto professionale isolato dal contesto ma una funzione coordinata, basata sul rapporto interpersonale, che si colloca a vari livelli di competenza e capacità di relazione alle diverse figure professionali implicate nel trattamento dei disturbi mentali. In particolare, le situazioni patologiche più gravi necessitano di un intervento in *équipe*, nell'ambito del quale la funzione psicoterapeutica viene svolta dal membro del gruppo di lavoro più adeguato in quel particolare momento².

La stessa differenziazione tra le figure dello psicologo e dello psicoterapeuta appare del tutto artificiosa. Come distinguere concettualmente la psicoterapia, che peraltro l'articolo 3 della legge non definisce, limitandosi a stabilire le condizioni del suo esercizio, dall'uso di strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, e dalle attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno³ proprie dello psicologo?

² P. F. Galli, *Dal caos all'ordine* in *Giornale italiano di psicologia* 3, 1989, p. 210.

³ *Gazzetta ufficiale*, cit. p. 4.

In realtà, tali macroscopiche distorsioni diventano comprensibili se si considera che la legge Ossicini ha avuto bisogno di lunghi anni di gestazione, durante i quali si è raggiunto un difficile compromesso tra potenti istanze corporative, *in primis* quella dell'ordine dei medici. Questi ultimi, infatti, non erano disposti a concedere che, giuridicamente, la terapia non fosse più di loro esclusiva pertinenza e, soprattutto, a rischiare che un suo tipo – appunto quello psicologico – potesse divenire appannaggio di una categoria professionale concorrente. Ecco allora l'*escamotage* dell'attività *psicoterapeutica*, specialità che sia medici che psicologi possono acquisire attraverso una *adeguata formazione e addestramento*, che di fatto ha permesso un'equa spartizione del mercato. Tuttavia, ciò ha in qualche modo svuotato di senso l'intera legge 56. Nata, infatti, dall'esigenza di regolamentare la professione di psicologo, nella sua formulazione finale ha finito per cercare di sostenersi su un titolo secondario, su un soggetto nuovo, chiamato *attività psicoterapeutica*, che, inoltre, risulta del tutto generico.

Il fatto, poi, che la formazione dello psicoterapeuta sia gestita da scuole di specializzazione universitarie o da istituti privati riconosciuti dallo Stato ha ulteriormente appesantito il provvedimento. Mentre in tutto il mondo si sta superando la cultura dell'abilitazione-autorizzazione, dato che può condurre a ingiustificate restrizioni del mercato, per andare verso la cultura dell'accreditamento – la sola che tuteli veramente il cliente, in quanto rende trasparente la responsabilità personale della prestazione – la legge 56, soprattutto attraverso l'articolo 3, sembra spingere verso il vecchio regime burocratico. Se non si voleva abilitare automaticamente gli psicologi all'attività *psicoterapeutica*, ai tempi non mancavano proposte diverse da quella adottata,

senza dubbio più vicine alle esigenze della reale competizione. Ma tutte sono state lasciate cadere, anche perché così si assecondavano gli interessi degli ambienti universitari. A questo proposito ci sembra doveroso ricordare la proposta che Pier Francesco Galli, insieme a Giampaolo Lai e Gianfranco Minguzzi, fece alla Commissione parlamentare nel dicembre del 1986; essa consisteva nel cosiddetto *elenco di trasparenza*, cioè nella possibilità di autocertificare il proprio *curriculum* formativo in psicoterapia presso l'Ordine, così che chiunque potesse conoscere il livello e il tipo di professionista cui riteneva di rivolgersi⁴.

Tuttavia, qui non vogliamo tanto insistere sui molti punti fragili della legge 56 del 1989, quanto piuttosto chiederci se, e in che modo, il fatto che oggi lo Stato riconosca la figura giuridica dello psicologo e dello psicoterapeuta, prevedendo uno specifico iter di studi per l'acquisizione di questi titoli professionali, riguardi anche lo psicanalista. Rispondere a questa domanda non è affatto semplice, come potrebbe sembrare a prima vista. Il testo di legge non nomina la psicanalisi e sicuramente questa non è *tout court* una psicoterapia, tuttavia la dichiarazione da parte di qualcuno di esercitare come psicanalista, e non come psicologo o psicoterapeuta, ne fa *ipso facto* un professionista, e ciò presuppone, anche solo implicitamente, dei criteri per il suo riconoscimento come tale. Inoltre, la maggior parte degli analisti si è iscritta all'Ordine ed ha fatto domanda per essere inclusa nell'elenco degli psicoterapeuti, malgrado Freud abbia a suo tempo insistito sullo statuto laico della formazione analitica. Poi le Associazioni analitiche più rappresentative hanno fondato degli Istituti di specializzazione rispondenti al citato articolo 3. Ma il loro sostanziale adeguamento al dettato statale si sta rivelando sempre

⁴ Cfr. P. F. Galli *op.cit.* p. 211.

più problematico, poiché rischia paradossalmente di indebolirle e svuotarle di significato. Infatti, come ha dimostrato Ettore Perrella in un suo recente testo⁵, queste stesse associazioni hanno perduto buona parte della loro ragion d'essere e ormai amministrano dei *beni svalutati, come delle azioni scadute*⁶, poiché il titolo analitico che rilasciavano *potrebbe non essere più sufficiente per venire garantiti giuridicamente nella propria professione*⁷.

Come vedremo, il Legislatore ha volontariamente espunto dal testo definitivo della legge 56 ogni riferimento alla psicanalisi. La regolamentazione professionale degli psicoterapeuti, tuttavia, costringeva gli analisti, seppur indirettamente, a chiarire il loro statuto giuridico. Finora essi si sono rivelati del tutto restii a questo compito, finendo per adottare un provvedimento che, sostanzialmente, non era stato pensato per loro.

Il 22 aprile 1995 si è svolta a Padova una giornata di lavoro sul tema *La psicanalisi e la legge italiana sulle psicoterapie* che ha assunto per noi valore d'evento⁸. Centocinquanta psicanalisti e psicoterapeuti, appartenenti ai più diversi gruppi e associazioni, si sono finalmente riuniti attorno ad uno stesso tavolo per discutere una proposta di modifica della legge che tenga conto della psicanalisi. Gli atti del convegno sono stati pubblicati e qui non possiamo dilungarci a riassumere i termini del dibattito. Comunque, l'essenziale riguarda più la forma che i contenuti della discussione. Abbandonando le reciproche e annose diffidenze, smettendo una buona volta gli inutili scolasticismi, le posizioni emerse hanno

⁵ E. Perrella *Psicanalisi e diritto. La formazione degli analisti e la regolamentazione giuridica delle psicoterapie*, Biblioteca dell'Immagine, Pordenone 1995.

⁶ *Ibid.* p. 123.

⁷ *Ibid.* p. 115.

⁸ Il gruppo d'iniziativa del convegno era composto da Sergio Contardi, Giacomo B. Contri, Sergio Erba, Umberto Galimberti, Pier Francesco Galli, Giampaolo Lai, Pierette Lavanchy, Ettore Perrella, Carole Beebe Tarantelli e Luigi Zoja.

evidenziato le coordinate di una possibile elaborazione di uno *ius propriamente analitico*. È importante ricordare che i partecipanti non erano presenti come rappresentanti delle scuole di appartenenza, ma a nome proprio, costituendo quella *rete di connessioni* tra differenti impronte teoriche già auspicata, fin dal 1986, da Pier Francesco Galli come antidoto agli irrigidimenti burocratici e corporativi⁹.

Il liberalismo analitico

Per discutere il rapporto tra psicanalisi e legge Ossicini, cominceremo affrontando innanzitutto, la questione della formazione dell'analista così come tradizionalmente si presenta nella teoria.

Né Freud, né Jung, né Lacan hanno mai pensato che la pratica analitica dovesse essere subordinata ad una preparazione accademica. Nel 1926, Freud ha dedicato all'argomento un intero scritto, intitolato *Die Frage der Laienanalyse*. L'editore italiano ha reso il titolo tedesco *Il problema dell'analisi condotta da non medici*, traduzione, come da più parti sottolineato, erronea. I *Laien*, infatti, sono semplicemente i laici, nell'accezione di profani, cioè coloro che non possiedono una specifica competenza. Il

caso del non essere medici è il solo punto contingente di questa opera: oggi la medesima questione, se affrontata in negativo, è la questione dei non psicologi (se oggi, per qualche fantasiosa ragione, i più presuppostamente indicati apparissero i filosofi, i matematici o i teologi, la questione di Freud si applicherebbe in negativo a loro)¹⁰.

⁹ Gli atti della giornata di lavoro sulla Psicanalisi e la legge italiana sulle psicoterapie sono stati pubblicati sul numero 71 della rivista *Il ruolo terapeutico*.

¹⁰ A. Ballabio, M. D. Contri e G. B. Contri *La questione laica. Ragione legislatrice freudiana e ordini civili*, Sipiell, Milano 1989, p. 12.

L'occasione per la stesura dell'opera, scritta in forma di dialogo con un interlocutore imparziale, come recita il sottotitolo, fu la denuncia che Theodor Reik, uno degli allievi in quegli anni più vicini a Freud, subì da un suo paziente per esercizio abusivo della professione, dato che, come molti altri pionieri della psicanalisi (Otto Rank e Anna Freud, ad esempio), era privo della laurea in medicina. *La denuncia fu archiviata, perché il denunciante risultò uno squilibrato; ma soprattutto perché mancano nei procedimenti della psicanalisi caratteri che la distinguano da una semplice conversazione*¹¹. In realtà, è noto che il procedimento non ebbe seguito anche per l'intervento diretto di Freud presso il professore di anatomia Julius Tandler, Consigliere comunale della sanità. Ma quel che conta è che Freud stesso, già nel 1926, si sia espresso in modo estremamente chiaro: per esercitare come analista non occorre possedere la laurea in medicina né alcun altro titolo specifico, come oggi potrebbe essere quello di psicologo iscritto all'albo. Per Freud, infatti, la preventiva analisi personale resta l'unico criterio valido:

perciò noi chiediamo che chiunque voglia esercitare l'analisi sopra altri si sottoponga egli stesso a un'analisi. Soltanto nel corso di questa «autoanalisi», come impropriamente viene chiamata, e dopo aver effettivamente provato sulla propria pelle – più propriamente sulla propria anima – i processi asseriti dalla psicanalisi, i nostri allievi acquistano quelle cognizioni di cui si serviranno più tardi come analisti¹².

Proprio per questo, *se per la legge ciarlatano è colui che tratta ammalati senza essere in possesso di un diploma statale che lo abiliti all'esercizio della medicina, per Freud*

¹¹ Introduzione a S. Freud *Opere*, vol. X, Boringhieri, Torino 1978, p. XVI.

¹² S.Freud, *Il problema dell'analisi condotta da non medici. Conversazione con un interlocutore imparziale* in OSF, vol. X, Boringhieri, Torino 1978, p. 366.

ciarlatano è colui che intraprende un trattamento senza possedere le conoscenze e le capacità necessarie. In base a questa definizione non esito a sostenere che i medici, e questo non soltanto in Europa, forniscono alla psicanalisi un contingente considerevole di ciarlatani. Essi esercitano assai spesso l'analisi senza averla appresa e senza capirci nulla¹³.

Questo perché il fatto di essere medici, psichiatri oppure, oggi, psicologi e psicoterapeuti, cioè il fatto di possedere sul corpo e la psiche umana un certo numero di conoscenze scientificamente desunte, non autorizza minimamente alla pratica analitica e non ne costituisce nemmeno una premessa necessaria. La prospettiva scientifica, propria anche di quella giovane scienza che è la psicologia, è veramente antitetica alla psicanalisi. Quest'ultima, infatti, studia e tratta il soggetto in quanto soggetto, rifiutando quell'atto di oggettivazione che è del tutto necessario alla scienza classica. Vero è che, nella parte finale della *Laienanalyse*, Freud ipotizza l'opportunità di sottoporre il paziente ad un controllo medico prima dell'inizio dell'analisi, soprattutto qualora insorgano delle difficoltà a livello di diagnosi differenziale o nella valutazione dell'eventuale riscontro somatico dei sintomi. Ma è anche vero che ciò viene auspicato anche se l'analista è medico – diagnosi medica e psicanalitica eventualmente si integrano, ma non si confondono mai – e oggi varrebbe pure per gli psicologi. C'è da dire, comunque, che questa proposta corrisponde alla parte più datata del testo.

Oggi, da una parte, soprattutto dopo che Lacan ha individuato un criterio per la diagnosi differenziale¹⁴, un analista può dedurre¹⁵ la presenza di una psicosi prescindendo totalmente dal punto di vista descrittivo di tipo psichiatrico. D'altra parte, anche se la

¹³ *Ibidem* p. 396.

¹⁴ Si tratta dell'insorgenza dei cosiddetti disturbi del linguaggio.

¹⁵ Nel testo: «indurre».

psicanalisi, avendo ereditato parte del suo vocabolario dalla psichiatria ottocentesca, sembra occuparsi degli stessi quadri clinici della medicina e della psicologia, ha dato loro un significato del tutto differente. Dipende da ciò, ad esempio, che lo psichiatra formuli diagnosi di psicosi molto più frequentemente dello psicanalista, interpretando in tal senso degli indici che per quest'ultimo rimandano piuttosto ad una struttura nevrotica. Si capisce, pertanto, data anche la delicatezza della diagnosi differenziale per via delle conseguenze – oltre che cliniche, sociali – che essa comporta, che la proposta freudiana dell'assenso medico all'analisi è attualmente improponibile, indipendentemente dal fatto che l'analista sia medico, psicologo, o, semplicemente, laico.

A questo punto ci si potrebbe chiedere se lo scritto sulla *Laie-nanalyse* non ponga la differenza tra preparazione analitica e accademica in modo troppo netto. La conoscenza della psicanalisi non fa parte integrante, ormai, della preparazione dello psicologo, dello psicoterapeuta e dello psichiatra? Se ci atteniamo a Freud, dobbiamo rispondere certamente di no, poiché in psicanalisi non si tratta tanto di sapere, quanto, piuttosto, di sperimentare. In un altro suo breve testo del 1918, dal titolo *Bisogna insegnare la psicanalisi nell'università?*, Freud sostiene che *includere la psicanalisi nel curriculum universitario sarebbe senza dubbio visto con soddisfazione da tutti gli psicanalisti, ma che, allo stesso tempo lo psicanalista può fare senz'altro a meno dell'università senza perderci nulla*¹⁶. Infatti una delle funzioni della psicanalisi dovrebbe essere quella di dare una preparazione allo studio della psichiatria; perciò, anche se

¹⁶ S. Freud *Bisogna insegnare la psicanalisi nell'università?* in OSF vol. IX, Boringhieri, Torino 1977, p. 33.

l'applicazione di tale metodo non è affatto confinata al campo dei disturbi psicologici, ma si estende anche alla soluzione di alcuni problemi negli ambiti dell'arte, della filosofia e della religione, è certo comunque che con questi metodi, lo studente non imparerà mai la psicanalisi vera e propria¹⁷.

La psicanalisi, infatti, non s'impara sui libri o ascoltando delle lezioni, ma attraverso una pratica personale, accompagnata, certo, da una preparazione specifica sulla materia, ma secondo criteri che non sono affatto assimilabili alle modalità di studio universitarie¹⁸. All'indomani della pubblicazione della legge 56, il presidente della Società Psicanalitica Italiana (SPI), Giovanni Hautmann, ha così riaffermato la peculiarità della formazione analitica:

È appunto ampiamente noto, e comunque la Società psicanalitica italiana ufficialmente e ripetutamente ha informato il Parlamento, anche su richiesta del medesimo, che la formazione di psicanalisi non si basa su un apprendimento cognitivo, ma si basa su una trasformazione emozionale della personalità, condizione perché anche l'apprendimento cognitivo della psicanalisi possa essere effettivamente interiorizzato e verificato e quindi adeguatamente gestito a garanzia sia dei pazienti, sia dell'analista [...]. Ora questa trasformazione emozionale della personalità è incompatibile con quanto si realizza tramite i tradizionali metodi di apprendimento, base di qualunque tipo di insegnamento universitario¹⁹.

L'insistenza sulla differenza tra formazione analitica e universitaria è essenziale non solo per gli analisti freudiani ma anche per quelli che si rifanno al pensiero di Carl Gustav Jung, i quali si riuniscono in Italia nell'Associazione Italiana per lo studio della Psicologia Analitica (AIPA) e nel Centro Italiano di Psicologia A-

¹⁷ *Ibidem*. p. 35.

¹⁸ E. Perrella *op.cit.*, p.11.

¹⁹ G. Hautman, *Psicanalisi, istituzione psicanalitica, psicoterapia in Italia* in S. Benvenuto e O. Nicolaus, *La bottega dell'anima. Problemi della formazione e della condizione professionale degli psicoterapeuti*, Franco Angeli, Milano 1990, p. 22.

nalitica (CIPA). Tra l'altro fu proprio Jung a suggerire a Freud l'obbligo dell'analisi didattica per gli aspiranti psicanalisti:

Com'è giusto – scrive Jung – pretendere che il chirurgo si disinfetti prima di ogni intervento, così bisogna insistere molto energicamente affinché lo psicoterapeuta eserciti su di sé un'autocritica sufficiente per poterla esercitare in qualunque momento²⁰.

Per questo Aldo Carotenuto, didatta dell'AIPA, ha affermato che la

professione dello psicologo analista (ma anche dello psicanalista) si connota nella relazione tra paziente e terapeuta, dove le componenti inconsce acquistano pregnanza di significato. La formazione, quindi, necessita di un percorso nel quale il lavoro sulle problematiche individuali acquisti un valore pari, se non superiore, a quello svolto al fine di apprendere specifiche conoscenze teoriche²¹.

Se, pertanto, continua Carotenuto,

dovesse presentarsi un laureato in altre discipline, quali chimica o giurisprudenza, non ci sarebbero preclusioni teoriche. Personalmente non ho mai ritenuto che una laurea diversa da quella in medicina non sia indicata per fare lo psicanalista. Bisogna sempre ricordare che nel mondo molte persone sono i paladini dei pregiudizi collettivi e il più delle volte proprio queste persone hanno il potere di determinare le leggi e le mode²².

Nel medesimo senso si è espresso anche Luigi Zoja, ricordando più volte la presenza nel CIPA, l'associazione analitica da lui presieduta,

di una quota rilevante di laureati in discipline diverse da medicina e psicologia: i quali, ad ogni evidenza, hanno seguito una

²⁰ C. G. Jung, *Questioni fondamentali di psicoterapia* in *Opere*, vol. XVI, Boringhieri, Torino 1969-81, p. 127.

²¹ A. Carotenuto, *La formazione dello psicologo analista* in S. Benvenuto e O. Nicolaus, *op.cit.*, p. 32.

²² *Ibidem*, p. 38.

formazione particolarmente centrata sulla trasformazione individuale e soggettiva, propedeutica rispetto ad ogni apprendimento oggettivo²³.

La distinzione tra sapere universitario e sapere dell'inconscio è stata fondamentale anche per l'insegnamento di Jacques Lacan. Egli ha spesso insistito sul fatto che l'analista opera non tanto in virtù di una serie di conoscenze, quanto per la sua capacità di ascolto del discorso dell'altro, capacità che ha affinato nel corso della sua analisi personale; Lacan giunge anzi a dire che l'atto dell'analista è l'esercizio di una *dotta ignoranza*²⁴. Infatti, se accogliesse il detto dell'analizzante affrettandosi ad inserirlo all'interno di una griglia di nessi di significazione predeterminati, tradirebbe immediatamente la promessa di verità fatta all'analizzante. A questo proposito Freud affermava che bisogna cominciare ciascuna analisi come fosse la prima, cioè che bisogna eliminare l'interferenza dell'ascolto di altri vissuti analoghi, in nome di quel diritto alla singolarità che il disagio psichico in quanto tale reclama. Proprio il dovere di lasciar essere la soggettività, prima e al di là di ogni sua costrizione dentro i sempre angusti schemi della precomprensione (corrispettivo simbolico dell'identificazione patologica), è alla base della famosa affermazione lacaniana secondo cui *l'analista non si autorizza che da sé*²⁵. Perfettamente in sintonia con il liberalismo freudiano, Lacan esclude che un analista possa fondare il proprio atto su un'istanza terza di garanzia, quale potrebbe essere l'Università, lo Stato o una qualsiasi Istituzione analitica, poiché in tal modo ricalcherebbe il meccanismo nevrotico della dipendenza da cui la propria analisi

²³ L. Zoja, *L'impronta principale della formazione junghiana* in S. Benvenuto e O. Nicolaus, op. cit., p. 46.

²⁴ J. Lacan, *Varianti della cura-tipo* in *Scritti I*, vol. I, Einaudi, Torino 1974, p. 356.

²⁵ J. Lacan, *Proposta del 9 ottobre 1967 intorno allo psicanalista della Scuola*, in Scilicet, Feltrinelli, Milano 1977, p. 19.

avrebbe dovuto liberarlo. Tutto ciò trovava piena conferma negli statuti alla base del funzionamento dell'*École freudienne de Paris*, dove, com'è noto, accanto alla qualifica di analista membro della scuola (AME), data senza che l'analista lo chiedesse, e di analista della scuola (AE), ottenuta grazie al buon esito della *passé* (la complessa procedura grazie alla quale ciascuno poteva dare testimonianza della propria formazione analitica presso la scuola), Lacan aveva previsto la libera iscrizione come *analyste praticien* (AP) di chiunque dichiarasse di esercitare come analista²⁶.

L'interpretazione giuridica della legge 56

Carlo Viganò, direttore del Centro Studi di Clinica Psicanalitica, associazione poi confluita nel Gruppo Italiano della Scuola Europea di Psicanalisi (GISEP), di cui è stato il primo presidente, ha stigmatizzato con queste parole ogni tentativo di codificare l'essere dell'analista con una qualifica professionale, certificata dall'Università:

Cosa vuol dire *fare bene* il proprio lavoro per lo psicanalista? Siamo abituati a unire l'idea di bene ad un valore, a qualcosa di positivo. L'analisi lavora perché un soggetto avvenga nella sua particolarità e diversità e per fare questo deve garantire che il suo intervento, l'interpretazione, non sia identificabile [...]. La sua *performance* comporta che il soggetto concreto che occupa il posto dell'analista metta tra parentesi il sapere (il suo atto non è un'applicazione diretta della teoria) [...]. Eppure il legislatore non se ne cura e finge di credere che un esame universitario possa misurare se un soggetto è in grado di sostenere questo atto²⁷.

Sulla base delle posizioni di Freud, Jung e Lacan, possiamo a questo punto fissare una prima conclusione. Dato che lo psicanalista non si forma seguendo un *curriculum studiorum* di tipo universi-

²⁶ Tale qualifica è, però, scomparsa dall'annuario italiano 1995 della Scuola europea di Psicanalisi (SEP).

²⁷ C. Viganò, *Nella psicoterapia non c'è clinica senza etica*, in S. Benvenuto e O. Nicolaus, *op. cit.*, p. 350 sg.

tario, non ha alcun senso pretendere che, per esercitare, egli si debba iscrivere all'Ordine degli psicologi o debba frequentare una scuola di specializzazione in psicoterapia, magari, come si dice, ad indirizzo analitico: lo stesso *addestramento* in psicoterapia previsto dall'articolo 3 della legge, infatti, non può corrispondere a quanto stabilito a suo tempo da Freud e dai massimi teorici della psicanalisi, riducendosi ad essere, in tale prospettiva, solo un ulteriore tentativo di indottrinamento teorico, forse utile, ma non certo sufficiente, per chi vuole fare questo mestiere. Sul piano giuridico, ciò trova piena conferma nel fatto che il testo della legge 56 non nomina mai la psicanalisi; e chi volesse arguire da ciò non l'intenzione del Legislatore di escluderla dal provvedimento, ma viceversa quella d'includerla, sulla base del presupposto che la psicoterapia, come genere, la comprenderebbe come sua specie, non terrebbe conto del dibattito avvenuto in seno alle commissioni parlamentari preposte e del confronto con i precedenti progetti di legge.

Com'è noto, in un primo momento l'articolo 3 recitava: *l'esercizio delle attività psicoterapeutiche, comprese quelle analitiche*²⁸, è subordinato ad una specifica formazione professionale, ma nel testo definitivo l'espressione *comprese quelle analitiche* è scomparsa. In un'intervista alla rivista *Agalma*, l'onorevole Rossella Artio- li ha così commentato la decisione di apportare questa modifica:

Se abbiamo scelto di togliere la precisazione che figurava nel testo precedente è perché abbiamo concluso che la psicanalisi non dovesse essere regolamentata. I criteri di formazione delle maggiori scuole psicanalitiche, infatti, si rifanno a standard internazionali fondati su tradizioni consolidate nel pensiero psicanalitico e difficilmente riducibili a forme di psicoterapia di matrice medica e psicologica, quali sono i titoli di laurea riconosciuti validi da questa legge. Le scuole psicanalitiche,

²⁸ Corsivo nostro.

diversamente da quelle psicoterapeutiche, ammettono per la formazione candidati la cui provenienza accademica non è né medica né psicologica e richiedono un *training* che non può essere svolto in ambito universitario. Non potevamo e non volevamo andare contro criteri scientifici consolidati, e da qui la nostra decisione²⁹.

Bianca Gelli si era espressa così già in sede parlamentare:

Tengo a sottolineare come questo testo non pretenda di andare oltre il compito che si è dato (la regolamentazione giuridica della professione di psicologo), nel senso che non vuole entrare nel merito (come da alcuni, invece, paventato), né peraltro potrebbe, della dimensione della psicanalisi latamente intesa, cioè come strumento di conoscenza e codice di lettura del reale nel suo complesso. È augurabile che l'elaborazione, la riflessione e la ricerca in quest'ambito rimangano libera prerogativa di singoli o di associazioni nazionali o internazionali, sia che i loro percorsi incontrino o meno il mondo universitario³⁰.

Nello stesso senso vanno le dichiarazioni di Luigi Benevelli:

Esiste poi il problema di non schiacciare e di non confondere la questione delle psicoterapie con quella relativa ai percorsi, agli addestramenti psicanalitici, che costituiscono ancora un altro versante. [...] Soltanto alcuni dirigenti delle associazioni psicanalitiche italiane hanno acconsentito, anche se con riferimento esclusivo ai propri allievi, ad accertare il livello di preparazione, non manifestando però alcuna intenzione di vedere ratificata tale certificazione da una legge dello Stato³¹.

Come ha sottolineato Silvana Dalto su *Thelema*³², il dibattito parlamentare presenta posizioni anche molto variegate sul problema, testimoniandone la complessità. Tuttavia, esso rappresenta un'importante copertura per chi si trovasse in un contenzioso

²⁹ *Agalma* 1, p.163 sg.

³⁰ Camera dei Deputati, X Legislatura, Atti della dodicesima commissione, seduta del 1 giugno 1988, p. 13.

³¹ *Ibidem*, p.21.

³² *Thelema. La psicanalisi e i suoi intorni*, n. 5, pp. 137-40.

penale per esercizio abusivo della professione; anche se, ovviamente, il ricorso all'intenzione del Legislatore non basta ad eliminare dal testo di legge un ampio margine di ambiguità. Tutto ciò è stato ben riassunto da Massimo Corsale: continuerà

a essere possibile in tal modo l'accesso alla psicanalisi da parte di persone sfornite di laurea in medicina o in psicologia: infatti, da un lato, basterà agli analisti dichiarare di non essere terapeuti, mentre dall'altro, non essendo previsto un esame di stato di abilitazione all'esercizio della psicoterapia, non sarà possibile un'azione legale per esercizio abusivo della professione contro chiunque si dichiarasse psicoterapeuta senza aver frequentato una delle scuole dirette a fini speciali di cui parla la legge³³.

Uomini o pipistrelli?

Fin qui, dunque, il problema che ci siamo posti sembra avere una soluzione semplice, perlomeno sul piano concettuale: la legge Ossicini non riguarda in alcun modo la psicanalisi e un analista che si trovasse a non essere iscritto all'Albo degli psicologi e all'elenco degli psicoterapeuti potrebbe tranquillamente continuare a praticare il suo mestiere *impossibile*, restando così fedele alla posizione di Freud senza timore di incorrere in un procedimento penale. Tale soluzione, però, se resta vera sul piano dei principi, di fatto è stata ampiamente contraddetta proprio dal comportamento degli psicanalisti.

Riandando con la memoria all'inverno '89, ricordiamo fin troppo bene quale fu la loro reazione alla pubblicazione della legge. Inizialmente, dato che non erano nominati esplicitamente, la maggior parte di loro arguiva senz'altro che la faccenda non li ri-

³³ M. Corsale, *Il modello pluralistico e la regolamentazione delle professioni*, in S. Benvenuto e O. Nicolaus, *op. cit.*, p. 399. Ovviamente questo non dispensa dal pagare le tasse. Il ruolo fiscale che meglio si adatta allo psicanalista è il 7320 C: *Altre attività di ricerca e di sviluppo sperimentale nel campo delle ricerche sociali e umanistiche*.

guardava minimamente. Man mano che i mesi passavano, però, all'atteggiamento di disinteresse e noncuranza si sostituiva una cocciuta indifferenza e un ostinato silenzio su tutta la materia in questione: tutto ciò tradiva evidentemente un crescente imbarazzo. A poco a poco, fu come se proprio la cancellazione, nel testo approvato, di ogni riferimento agli psicanalisti finisse per chiamarli in causa completamente, generando un'angoscia che a un certo punto divenne quasi palpabile. Ci furono, certo, anche molte dichiarazioni pubbliche di presa di distanza dalla legge sulla base delle posizioni teoriche tradizionali alle quali ci siamo riferiti precedentemente, ma fatte salvo rare eccezioni³⁴, con poca decisione e incisività. Nell'ambito del movimento lacaniano si trovarono due vie di fuga: la prima consistette in una domanda di iscrizione rivolta all'*École de la cause freudienne*³⁵; la seconda fu intrapresa dalla maggior parte degli analisti italiani di altre scuole: l'iscrizione in massa all'Ordine, senza sentirsi minimamente in dovere di giustificare un comportamento tanto paradossale.

Il motto *la psicanalisi non c'entra con la legge* Ossicini fu presto sostituito – certamente anche grazie all'ambiguità del testo di legge – con un *si salvi chi può* che ha portato alla situazione attuale: tutti coloro che si sono iscritti all'albo, hanno fatto poi domanda per l'abilitazione all'esercizio come psicoterapeuti. L'associazione analitica fondata per rispondere alle esigenze dei lacaniani italiani, i quali chiedevano una sigillo di garanzia francese dopo il fatidico febbraio '89, la Sezione Italiana della Scuola Europea di Psicanalisi (SISEP), ha creato un istituto di specializza-

³⁴ Gli analisti che, a nostra conoscenza, hanno fin dall'inizio criticato la legge 56 sono quelli che si riuniscono nelle riviste *Psicoterapia e scienze umane*, *Il ruolo terapeutico*, *Thelema*, *Trieb*, *Rappresentazioni*, *Le ipotesi e Tecniche*; nell'iniziativa editoriale Sic; nel *Laboratorio di formazione e di lettura psicanalitica*.

³⁵ L'*École de la cause freudienne* ha risposto alla domanda di garanzia degli analisti italiani fondando il Gruppo italiano della Scuola europea di Psicanalisi (GISEP).

zione *post lauream* che risponde all'articolo 3, l'Istituto Freudiano per la Clinica, la Psicoterapia e la Scienza, a cui può avere accesso, come si è detto, solo chi risulta laureato in medicina o psicologia. I dirigenti della SISEP hanno però sempre preferito glissare sul valore giuridico del titolo di analista in rapporto a quello di psicoterapeuta, lasciando che la questione si risolvesse, per così dire, *per accidente*. In tal modo ciascun analista si è trovato a dover decidere se rinunciare o meno al riconoscimento statale, senza poter contare su una presa di posizione ufficiale della propria Associazione nell'eventualità di una denuncia. *Dura lex, sed lex*, si potrebbe pensare: ma che si sia trattato di un comportamento omertoso dipende anche dal fatto che nel frattempo altre Associazioni, diventando così più realiste del re, hanno considerato l'appartenenza all'Ordine, cioè il conseguimento di una delle lauree previste, come obbligatoria per l'accoglimento dei candidati in analisi didattica; queste scuole, tuttavia, continuano in linea di principio a dichiararsi totalmente indipendenti dallo Stato e dall'Università.

I giovani che intendano cimentarsi nella psicanalisi, dunque, dovranno, parallelamente a tutte le procedure di formazione propriamente analitica, ottenere una laurea e frequentare un corso di specializzazione quadriennale in psicoterapia. È essenziale sottolineare che i titoli accademico-statali vengono fatti valere dalle varie associazioni di psicanalisti come una sorta di patente necessaria ma non sufficiente alla pratica analitica, la competenza sulla quale continua ad essere rivendicata autonomamente, con la solita enfasi e pompa, rispetto al *curriculum* universitario.

Tutto ciò contrasta nettamente con il principio di laicità, stabilito nel 1926 da Freud, poiché fa della psicanalisi un tipo di spe-

cializzazione, se non addirittura una specializzazione di specializzazione. Sulla base del fatto che, nel momento in cui è avviata, ogni analisi ha sul soggetto effetti terapeutici, alcuni si sono giustificati affermando che psicanalisi e psicoterapia tendono a confondersi perché hanno un punto d'intersezione comune. Niente di più vero, ma dal considerare il titolo accademico come fattore propedeutico all'analisi ad elevarlo a vero e proprio certificato dell'analisi ne passa. Per non dire che, in tal modo, si corre il rischio di invertire la logica della questione: gli effetti analitici seguirebbero a quelli terapeutici, quando, semmai, avviene esattamente il contrario. Di questo passo tra non molto la psicanalisi italiana subirà lo stesso destino di quella statunitense che, com'è noto, è stata fin dall'inizio praticata soprattutto, se non esclusivamente, dai medici, e oggi è fagocitata dalla psichiatria, secondo un destino già previsto da Freud:

Non sono per niente contento di vedere che la psicanalisi è diventata in America la serva della psichiatria e nient'altro. Mi ha fatto venire in mente il parallelismo con il destino delle nostre signore viennesi, che, in esilio, hanno dovuto trasformarsi in domestiche che servono in famiglie inglesi³⁶.

Se da parte degli analisti continuerà lo scempio dell'etica, che pure affermano stare a fondamento del loro atto, si può giungere a ipotizzare che essi stessi avalleranno la perseguibilità legale di quei colleghi che decidano, in modo secondo noi non solo legittimo ma del tutto coerente, di praticare come analisti senza il titolo professionale di psicologo o psicoterapeuta. Per fortuna Freud su questo punto è stato lapidario:

³⁶ H. Leupold-Löwenthal, *Per la storia della «Questione dell'analisi laica»* in A. Ballabio et.al., op.cit., p. 157.

L'analisi ha un andamento assai poco appariscente, non fa uso di strumenti o di medicine, consiste solo in una conversazione e in una richiesta di chiarimenti: non è perciò facile convincere di esercizio abusivo della psicanalisi una persona la quale può sempre sostenere che essa dà semplicemente degli incoraggiamenti, delle spiegazioni, e cerca soltanto di esercitare un'influenza umana benefica su individui bisognosi di aiuto morale³⁷.

Proprio perché *fra paziente e analista non accade nulla, se non che parlano fra loro*³⁸, una legge fatta valere come prescrizione delle condizioni a partire dalle quali due individui possono dialogare andrebbe a minare una delle libertà basilari della nostra società: la libertà di parola. Proprio per questo quella che Giacomo Contri ha qualificato come *seduzione statuale*³⁹ – il maldestro tentativo di nominarsi nel diritto positivo – è stata già di per sé un clamoroso gesto suicida da parte degli psicanalisti. Nessuna legge dello stato può prescrivere alcunché sulla psicanalisi, eccetto, forse, che negativamente, ossia non negandola, non proibendola⁴⁰: per questo Freud si è sempre pronunciato contro qualsiasi forma di controllo ufficiale, sostenendo invece la tesi del *laissez faire*.

Il tradimento

L'asfittico panorama che si sta profilando non lascia certo ben sperare per il futuro dell'invenzione freudiana. Qualcuno ha affermato che la legge 56 rappresenterebbe una complessa forma di istituzionalizzazione della resistenza dell'organizzazione sociale al movimento analitico, paragonandola nientemeno che alla barbarie nazista da cui Freud fuggì per *morire in libertà*⁴¹. La psicana-

³⁷ S. Freud, *La questione dell'analisi condotta da non medici*, in OSF, vol. X, p. 402.

³⁸ *Ibidem*, p. 355.

³⁹ A. Ballabio et al., *op. cit.*, p. 42.

⁴⁰ *Ibidem*, p. 9.

⁴¹ Cfr. G. Hautman, *op. cit.*, p. 21.

lisi sarà progressivamente schiacciata sulla psicoterapia di matrice medica e psicologica, proprio perché perderà il prezioso apporto dei laici provenienti da altre discipline, quali la filosofia, la matematica o la letteratura. Soprattutto grazie all'ambiguo comportamento delle associazioni, coloro che incontreranno la psicanalisi come vocazione tardiva, magari essendo già laureati in storia o in lettere antiche – materie tra l'altro senza dubbio più utili dell'anatomia e della statistica – saranno scoraggiati ad approfondirla e, tra qualche tempo, l'obbligatorietà dell'iscrizione all'albo sarà data per scontata, come già sta avvenendo da parte dei *mass media*.

Con questo non vogliamo certo sconfinare nella mistica della purezza dell'analisi. Non ha senso cercare di individuare un criterio che consenta di stabilire una volta per tutte con certezza cosa è psicoterapia e cosa è psicanalisi, perché il discorso analitico non sussiste se non in rapporto ad un altro discorso che analitico non è (quello isterico, ad esempio, o quello universitario). A tal proposito Lacan ha giustamente messo in luce la costitutiva extra-territorialità della psicanalisi che, per sua natura, è una disciplina contaminata, un'opera di fusione, di commistione tra il paradigma scientifico e la riflessione etica. Per la stessa ragione affermava che non bisogna *farsi un'idea troppo alta di questa missione, e meno ancora [...] farsi profeta di una verità stabilita*⁴². La differenza tra psicoterapia e psicanalisi non diviene mai una distinzione o un'opposizione netta: così, afferma Lacan, non

si dovrà cercare lontano l'insostenibile ambiguità che si propone alla psicanalisi: è alla portata di tutti. È lei a rivelarsi nella

⁴² J. Lacan, *Varianti della cura-tipo*, in *Scritti*, op.cit., p. 324 .

questione di ciò che vuol dire parlare, e ciascuno la incontra solo se accoglie un discorso⁴³.

Ciò, senza dubbio,

impone l'obbligo per l'analista di porre ogni validazione dei suoi problemi sotto il segno della doppia appartenenza, e ad armarsi delle posture da inafferrabile del Pipistrello della favola⁴⁴.

Ma questo significa sentirsi attraversati dal paradosso del riconoscimento avendo il coraggio di assumerlo in pieno, affrontando il rischio del caso (nella favola di Fedro il fatto che la volpe possa decidersi tra il topo e l'uccello non è un particolare secondario).

Di tutt'altro segno, crediamo, è il bisogno degli analisti di una garanzia preventiva, nel momento in cui tutti si sono travestiti da professionisti dell'inconscio. Senza dubbio il tradimento di una cospicua parte degli epigoni di Freud va ascritto all'umana miseria: dichiararsi psicanalisti presso lo Stato costituisce una sicura rete di protezione contro gli inevitabili inconvenienti del mestiere, offrendo per di più indubbe comodità: da quella semplicemente fiscale, a quella di favorire il rapporto con le istituzioni (questione seria, che meriterebbe una trattazione a parte). D'altra parte Freud, nell'*Interpretazione dei sogni*, ci ha a lungo intrattenuti sul desiderio di dormire: se lo ha fatto, comunque, è stato per rammentarci il desiderio di vegliare, e non per darci da intendere, come qualche illustre commentatore ha sostenuto, che sono lo stesso. Così è impossibile che questa *curiosa infedeltà dei più fedeli*⁴⁵ dipenda semplicemente dall'aver ceduto ad un tor-naconto immediato, dato che è del tutto evidente che ciò in futuro sarà pagato a un prezzo molto caro. Come spiegare, allora, la

⁴³ *Ibidem*.

⁴⁴ *Ibidem*, p. 319.

⁴⁵ E. Perrella, *op.cit.*, p.34.

paradossale volontà degli analisti di ridursi, nella migliore delle ipotesi, a trafficanti di cimeli?⁴⁶

Per rispondere a questa domanda, ricostruiremo la posizione che la Società Psicanalitica Italiana (SPI) ha assunto nel corso dei lunghi anni di gestazione della legge 56. Quando in Italia si prefigurò la concreta possibilità di varare una legge che regolamentasse la professione di psicologo, la SPI, che fa parte della *International Psychoanalytic Association* (IPA) creata da Freud, divenne l'interlocutore privilegiato del Legislatore per ciò che concerne il movimento analitico. Effettivamente, al tempo era senz'altro l'Associazione più importante, non solo per tradizione, ma anche per la solida organizzazione della sua struttura. Nel momento in cui si adottò la soluzione di distinguere tra la figura dello psicologo e quella dello psicoterapeuta, la SPI accarezzò l'idea di poter divenire l'istituto formativo egemone degli psicoterapeuti ad orientamento analitico. La versione dell'articolo 3 della legge contenente l'espressione *comprese quelle analitiche*, per quanto riguarda le attività psicoterapeutiche, era stata redatta a questo scopo⁴⁷. Col passare degli anni, però, il panorama culturale italiano andava rapidamente mutando: non solo le Associazioni minori si rafforzavano sensibilmente, a volte inglobando gruppi più piccoli, proponendosi con successo quali scuole di formazione concorrenti, ma cominciavano anche a diffondersi le più svariate tecniche psicoterapeutiche provenienti dai paesi anglosassoni, più o meno aderenti all'ortodossia freudiana.

Già alla fine degli anni Settanta, il progetto della SPI si rivelava, pertanto, sempre più illusorio. La SPI andava progressivamente perdendo la posizione di privilegio che aveva consolidato a

⁴⁶ Cfr. C. Viganò, *op.cit.*, p.353.

⁴⁷ In realtà le versioni furono più di due, ma non entreremo nel merito.

partire dal dopoguerra. A questo punto, scelse di fare marcia indietro, pretendendo la cancellazione dal testo definitivo della psicanalisi e lavorando nel frattempo alla creazione di un istituto di specializzazione in psicoterapia. In tal modo la SPI rinunciava al riconoscimento statale ma, sdoppiandosi in una Società psicanalitica e in una Società di psicoterapia psicanalitica, che rispondeva all'articolo 3, sperava di far giocare ancora a proprio favore le legge 56. Infatti, ribadendo la distinzione tra il titolo di psicanalista e quello di psicoterapeuta, in piena aderenza allo spirito laico di Freud, la SPI si offriva come l'unica associazione analitica in grado di garantire l'affidabilità e la preparazione degli adepti, che fossero o non fossero in possesso dei titoli previsti dallo Stato. Anche questa strategia, tuttavia, si rivelò ben presto controproducente. Infatti, molte altre associazioni analitiche la copiarono. Sdoppiandosi in scuole di formazione e in istituti di specializzazione, rendevano, nel complesso, sempre più improbabile la qualificazione della SPI come l'unica società seria in grado di far valere i titoli analitici indipendentemente da quelli statali.

Rebus sic stantibus, la sottomissione in massa degli analisti ai dettami legali diviene ora più comprensibile, anche a prescindere da ragioni di semplice opportunismo. Essa appare come la logica conseguenza del maldestro tentativo di chi inizialmente avrebbe voluto irregimentare sotto la propria bandiera gli analisti veri, schierandoli contro i selvaggi. Con in più un aspetto paradossale, e cioè che gli psicanalisti si ritrovarono rivoltata contro di loro la stessa legge che inizialmente avevano avallato. A questo punto la stessa difesa della laicità degli analisti acquista tutt'altro senso, non essendo più la testimonianza della coerenza verso l'ideale

freudiano, ma piuttosto l'ultima risorsa per sperare di riparare gli effetti di una politica rovinosa⁴⁸.

Ovviamente, qui non vogliamo affatto mettere in dubbio la serietà del *training* della SPI, anche se sui suoi cosiddetti *standard* si potrebbe discutere, quanto osservare che, analiticamente, nel momento in cui si cerca un riconoscimento statale, il dubbio sorge da sé. Non si può sostenere la differenza della formazione analitica rispetto a quella universitaria e poi comportarsi come se fossero sovrapponibili. In tal caso, infatti, Freud avrebbe risposto senz'altro di sì alla domanda se bisognasse insegnare la psicanalisi all'università, e l'intera questione che stiamo discutendo non si porrebbe affatto. Tuttavia, sarebbe troppo semplice accusare esclusivamente la SPI, facendone l'unica responsabile dell'accaduto: il suo fallimento politico, infatti, è paradigmatico, visto che altre associazioni l'hanno più o meno seguita sulla stessa strada.

Per uno ius analitico

Come ricorda Ettore Perrella in *Psicanalisi e diritto*, l'etica della psicanalisi, come l'etica in quanto tale, riguarda solo e sempre la singolarità⁴⁹, perché, se fosse generalizzata, si trasformerebbe

⁴⁸ Cfr. i numerosi interventi di P. F. Galli recentemente ristampati da *Il ruolo terapeutico*, n. 68, pp. 3-21. Su questo punto vedi anche l'intervista di S. Benvenuto a Elvio Fachinelli, *Problemi della formazione nella Spi*, in S. Benvenuto e O. Nicolaus, *op.cit.*, pp. 195-215: «La SPI ha cambiato posizione perché non aveva più interesse a inserirsi in quel meccanismo di legge. Prima, negli anni Settanta e nei primi anni Ottanta, si è sentita minacciata dall'esterno – dai lacaniani in primo luogo, persino da Verdiglione! Da qui l'idea di far mettere un timbro addirittura statale sulla formazione, per garantirsi. A un certo punto l'istituzione si è accorta che, mutato il clima culturale generale, rimaneva al centro della nebulosa psicoterapeutica, ancora più di prima, e non aveva quindi bisogno di accedere a pratiche di riconoscimento statale. E così è riemersa la posizione di fondo del movimento psicanalitico dal tempo di Freud: “Noi psicanalisti dobbiamo rimanere in una posizione liberale, indipendente dallo stato”. Giustissimo, solo che la giravolta è stata troppo evidente» (p. 211 sg.)

⁴⁹ E. Perrella, *op.cit.*, p. 70.

immediatamente in una morale. Di fatto, tutte le associazioni analitiche, anche quelle nate proprio dall'esigenza di resistere alla deriva professionale, hanno finora tradito tale principio, essenzialmente per un motivo logico. Ogni associazione, infatti, è sorta per rispondere al criterio laico, cioè etico, della formazione dell'analista, di contro al criterio professionale dell'università. Ma, quando un'associazione riconosce all'interno di se stessa un elenco di psicanalisti, *la generalità [...], cacciata dalla porta della teoria, rientra continuamente dalla finestra della pratica, finendo prima o poi per mettere quest'ultima in contrasto con la prima*⁵⁰. Essere riconosciuti psicanalisti, infatti, significa essere ritenuti in grado di rispondere, in termini generali, alla domanda dell'analizzante; *in termini generali* significa indipendentemente dalla concretezza e singolarità del caso. Ma la capacità di un analista di tenere fede alla sua posizione non può essere minimamente garantita, poiché in tal caso gli effetti di verità che l'analista promette con l'enunciazione della regola fondamentale, invece di essere automatici, non si produrrebbero affatto. Il paradosso che deriva da tutto ciò è il seguente: le associazioni analitiche hanno sempre voluto *negare la possibilità stessa di ogni generalizzazione al proprio interno*⁵¹, contrapponendosi in tal modo all'università, ma non si sono accorte che la qualifica d'analista è altrettanto generale e che il fatto stesso di *nominare qualcuno in questo modo significa in realtà compiere un atto giuridico, del tutto a prescindere da chi lo compia e da come lo compia*⁵². Se, dunque, dietro il principio laico della formazione dell'analista si è sempre celato il richiamo all'*hic et nunc* del suo atto, le associazioni, facendo prevalere il titolo analitico su quello professionale e giuridico, han-

⁵⁰ *Ibidem*, p. 71.

⁵¹ *Ibidem*.

⁵² *Ibidem*, p. 70.

no fatto esattamente come lo Stato o l'Università, *perché in realtà un'istituzione analitica che assegna questo titolo opera non come un soggetto etico ma come un soggetto giuridico*⁵³. In realtà, le Associazioni si sono occupate sempre anche dell'aspetto formativo, oltre che di quello giuridico-istituzionale; ma, non avendo mai chiarito a sufficienza la differenza tra i due piani, hanno finito per sovrapporli, *ragionando così in termini implicitamente giuridici ogni volta che invece si sarebbe trattato d'affrontare il problema etico – e per niente giuridico – della natura dell'atto analitico*⁵⁴ e camuffando la formazione professionale da professione etica⁵⁵. Ora, continua Perrella:

Che questo problema non sia mai stato affrontato direttamente [...] è comprensibile, e tuttavia non è affatto scusabile, dal momento che l'ambiguità fra l'assunzione etico-analitica e quella giuridica del termine “analista” è servita *sempre*, nella storia della psicanalisi – e *sempre* vuol dire fin dal tempo di Freud – alla causa peggiore, cioè a consentire agli analisti d'occupare una posizione professionalmente rassicurante mentre continuavano a pensare d'essere immediatamente e rischiosamente al servizio della verità⁵⁶.

Sulla base di queste premesse, possiamo dire di aver trovato la spiegazione del comportamento della maggior parte degli analisti e delle loro scuole all'indomani della pubblicazione della legge 56. Gli psicanalisti si sono travestiti da professionisti perché già si consideravano professionisti a tutti gli effetti, avendo da tempo dimenticato che un conto è l'analista

come qualcuno che è effettivamente in grado di compiere un atto analitico, un altro è invece l'analista in quanto è riconosciuto come tale perché un'associazione psicanalitica presume che egli sia in

⁵³ *Ibidem*, p. 85.

⁵⁴ *Ibidem*, p. 86.

⁵⁵ *Ibidem*, p. 99.

⁵⁶ *Ibidem*, p. 87.

grado di compiere un atto analitico tutte le volte che ci siano le condizioni per compierlo⁵⁷.

Così, non facendo nulla per opporsi alla legge 56 come è stata approvata e iscrivendosi in massa all'ordine, [gli psicanalisti] non hanno fatto altro che *dare corpo giuridico ai peggiori pregiudizi che restavano nascosti nelle pieghe d'ambiguità della teoria della psicanalisi*⁵⁸.

A questo punto si potrebbe controbattere che la parola *psicanalista*, essendo come ogni altra riferita a un concetto, non può che indicare una generalità e che, perciò, di qualunque soggetto cui venga riferita fa automaticamente un professionista. Effettivamente, l'espressione *fare l'analista* ha oggi un significato simile ad espressioni come *fare il commercialista* o *fare l'ingegnere*. Anche la parola *notaio* indica, ad esempio, che qualcuno è supposto essere in grado di compilare l'atto di vendita di un immobile in termini generali, ma non assicura affatto che egli lo compili effettivamente, e non esclude che qualcuno possa ritrovarsi senza casa dopo averla regolarmente pagata. Per questo esiste un Ordine dei notai che richiama, sospende ed eventualmente radia chi sbaglia troppo spesso, anche se ciò non serve a restituirci la casa. Tuttavia, nel caso della professione d'analista l'elemento soggettivo ha, come abbiamo visto, una netta preponderanza su quello meramente tecnico e oggettivo, un po' come accade per gli artisti. Anche a questo proposito ci sembra illuminante la proposta di Perrella:

se la pratica analitica è oggi considerata una professione, e non un'arte liberale, questo dipende essenzialmente anche – e forse soprattutto – dagli analisti stessi. In realtà, non vedo proprio perché non si dovrebbe situare la psicanalisi fra le arti liberali,

⁵⁷ *Ibidem*, p. 124.

⁵⁸ *Ibidem*, p. 129.

visto che essa viene appresa per esperienza diretta, attraverso una formazione, esattamente come si diventa pittori, scultori o musicisti, e non attraverso una formazione professionale di tipo universitario. A nessuno verrebbe in mente di chiedere ad un pianista se è stato promosso al conservatorio, perché un pianista può essere bravissimo, e riscuotere un grande successo anche senz'averlo frequentato. E lo stesso si può dire per pittori e scultori, ai quali nessuno verrebbe in mente di chiedere a quale scuola sono stati iscritti, ma solo, se mai, da quali maestri hanno imparato i *segreti del mestiere*⁵⁹.

Il professionismo è una delle parole d'ordine di maggior consumo nel mondo d'oggi e uno dei punti d'emergenza dell'impossibilità moderna di pensare la soggettività etica. Totalmente incapaci di pensare l'azione soggettiva, in quanto mossa da una vocazione, oggi siamo nell'*apogeo dell'idea clericale moderna di professione: è quasi proibito non essere professionisti ossia funzionali*⁶⁰. L'ossessione dell'albo professionale ha invaso un po' tutti i campi, ma soprattutto, non a caso, quelli che prevedono una forte presenza soggettiva, come se questa fosse avvertita come sempre potenzialmente pericolosa e perciò bisognosa di tutela. Attraverso la ricerca di *pedigree* e di *denominazioni d'origine controllata*, la modernità crede di potersi garantire di non scambiare pane per brioche, come si racconta di Maria Antonietta pochi giorni prima della presa della Bastiglia, esorcizzando così quel fantasma divoratore che sta al suo fondo, dove l'amore si trasforma automaticamente in odio. Il numero delle proposte legislative di regolamentazione che giacciono in Parlamento è impressionante, tanto più che sono presentate un po' da tutti i gruppi politici. Riguardano gli impresari di pompe funebri, gli astrologi, gli agenti di spettacolo, gli operatori dell'esoterismo, i maestri di ballo, i traduttori, gli artisti di strada e perfino le fotomodelle. Solo la pro-

⁵⁹ *Ibidem*, p. 73.

⁶⁰ G. B. Contri *...e Dio non creò l'inconscio*, in A. Ballabio et al., *op.cit.*, p. 85.

stituzione, per ovvi motivi, sembra non essere toccata da questa febbre, anche se, con la scusa di non essere affatto immune da altri contagi, e con la preoccupazione – tanto per cambiare – della salute del cittadino, è già iniziata la caccia a quella di tipo clandestino.

Freud scriveva a Ferenczi che il professionismo era l'*ultima maschera assunta dalla resistenza alla psicanalisi, e la più pericolosa di tutte*⁶¹. Sapranno scorgersela e avranno il coraggio di sollevarla coloro che hanno raccolto la sua eredità? Di sicuro ciò accadrà solo se sottoporranno ad una profonda revisione gli statuti delle Associazioni nelle quali si riuniscono, per farle veramente funzionare come scuole di formazione e non come istituzioni burocratiche che distribuiscono medaglie di cartone ai più valorosi nella causa. D'altra parte, dopo la legge 56, questa politica ha forse finalmente fatto il suo tempo, in quanto il *camuffamento del diritto dietro la psicanalisi non è più possibile* e, quindi, *essere riconosciuto come analista presso un'associazione potrebbe non essere più sufficiente per venire garantiti giuridicamente nella propria professione*⁶².

La trasformazione delle associazioni psicanalitiche in scuole, al cui interno ciascuno possa mettere alla prova i risvolti etici, oltre che i presupposti teorici e tecnici, della propria pratica, rappresenta senza dubbio la nuova frontiera della psicanalisi. La loro stessa esistenza, addirittura prima ancora del funzionamento effettivamente creativo ed esperienziale, risponde, nell'unico modo in cui si deve rispondere, alla fatidica domanda – *Ma, allora, come si fa a garantire?* – di chi non si rassegna ad accettare il rischio: cioè rendendo testimonianza di un lavoro – se vogliamo, ancora

⁶¹ Lettera di S. Freud a S. Ferenczi del 27 aprile 1929, citata in E. Jones, *Vita e opere di Freud*, Il Saggiatore, Milano 1962, vol. 3, p. 353.

⁶² E. Perrella, *op.cit.*, p. 115.

nel senso che Pier Francesco Galli dà alla parola *trasparenza* – del quale tutti possono giudicare la bontà. L'unica garanzia che si può e si deve dare è questa. D'altra parte, quando si tratta di soggettività, nulla si può garantire, come nell'amore, e pensare diversamente è un'autentica *contradictio in terminis*.

Quanto appena detto non situa l'analista fuori dal diritto, in una zona franca in cui tutto è permesso, ma al contrario lo radica nella piena responsabilità individuale dei suoi atti, come ogni cittadino. D'altra parte questo avviene sempre, e nessun ordine risponde come tale ad un'eventuale colpa di un proprio appartenente. Se un ponte crolla, ad esempio, è il singolo professionista che ha firmato il progetto o ha diretto i lavori di costruzione che deve comparire davanti al giudice, e non certo l'Ordine degli ingegneri. D'altra parte, negli Stati Uniti la magistratura sta intervenendo pesantemente per dirimere i sempre più numerosi contenziosi tra gli utenti e i rappresentanti delle cosiddette *helping professions*, malgrado o forse a causa dell'imposizione di codici deontologici estremamente vincolanti, costruiti come ombrello di protezione dalle insorgenze etiche della pratica psicologica, ma che per questo possono trasformarsi in un sapere facilmente, e continuamente, messo in scacco dall'esperienza⁶³.

Dopo tutto quello che abbiamo detto, va da sé che, secondo noi, gli analisti devono combattere la tendenza all'imbalsamazione della clinica nella deontologia. Tuttavia, siamo anche consapevoli che la semplice opposizione al *furor* ordinistico oggi non basta più. Lo svelamento del carattere contraddittorio del liberalismo analitico, che è stato in qualche modo negato dalle stesse associazioni, le quali non hanno mai superato la logica istituzionale, può essere la base per una nuova politica della psicanalisi,

⁶³ E. Gius e A. Zamperini, *Etica e psicologia*, Raffaello Cortina, Milano 1995, p. 26.

incentrata sulla riflessione di quale *forma di diritto* si possa individuare per fondare una pratica che trova la sua specificità nella non garantibilità.